

Municipio in Roma antica e a Cuba. Ricezione e adattamenti di un modello organizzativo

Andrea Trisciuglio

Dipartimento di Studi Storici, Università degli Studi di Torino, Italia

La tradizione romanistica a Cuba nell'800, in crisi per quanto riguarda il diritto privato, viene valorizzata invece, per quanto concerne il diritto pubblico, nell'elogio dell'istituzione municipale scritto da José Martí; ma nel '900 l'autonomia e la *participación ciudadana* relative a tale istituzione devono fare i conti con un centralismo statale favorito dalla costituzione del 1976 e ancora da quella del 2019.

Parole chiave

Municipio romano, José Martí, *civilitas*, Partecipazione cittadina, Costituzioni cubane.

Municipality in ancient Rome and Cuba. Reception and adaptation of an organisational model

Roman legal tradition in Cuba in the nineteenth century, in crisis as regards private law, is instead valued, as regards public law, in the praise of the municipal institution written by José Martí; but in the twentieth century the autonomy and the *participación ciudadana* related to this institution have to deal with a state centralism favored by the constitution of 1976 and again by that of 2019.

1. Diritto privato e diritto pubblico romano: diversità di valutazioni nel pensiero giuridico cubano dell'Ottocento

La critica anche tagliente nei confronti del diritto romano, nella sua considerazione di *ius commune* suppletivo e come base della scienza giuridica, che ritroviamo nei giuristi cubani dell'800 riguarda senz'altro più il diritto privato che il diritto pubblico.

Cuba si sottrae al giogo coloniale solamente nel 1898 e nell'800 avverte l'influenza delle novità maturate nella madrepatria su come insegnare il diritto nelle università. In Spagna il diritto regio stava in effetti prevalendo sul diritto romano.¹ Persino un illustre scienziato cubano come Tomás Romay, pioniere della medicina clinica e della vaccinazione

1. Mulet Martínez, *Las críticas al derecho romano*, p. 201 ss.

contro il vaiolo ma con studi giuridici alle spalle, delineando un parallelismo con la propria disciplina medica che avrebbe dovuto essere continuamente aggiornata grazie alle nuove scoperte, osservava polemicamente come anche Giustiniano (VI secolo) avesse una considerazione nelle aule universitarie superiore a quella di Alfonso X il Saggio, l'autore delle *Siete Partidas* (XIII secolo).²

Tra i giuristi cubani ottocenteschi una menzione merita innanzitutto José Antonio Saco (1797-1879) il quale, traducendo in castigliano le *Recitationes* di Heineccio, critica l'insegnamento di un diritto romano "idolatrato" nelle università a discapito del diritto regio.³ Sferzante poi è la critica di Prudencio Hechavarría y O'Gavan (1796-1846) che scrive una *Sátira contra la predilección del Derecho Romano en nuestras aulas y tribunales*. Già prima nelle aule universitarie il professore aveva relegato l'esposizione del diritto romano in uno spazio ristretto, data anche la difficoltà di scorgervi, pieno com'era di antinomie, un tutto armonico e coerente. Il diritto romano – aveva osservato – deve essere storicizzato e relativizzato. Ne fa poi anche oggetto di satira in versi nell'opera citata, rappresentando il diritto romano, in un fittizio dialogo tra due amici (Andrés e Antonio), come un diritto vecchio e confuso, espresso in una lingua elitaria e non accessibile a tutti, sorpassato per razionalità da un diritto regio invece al passo coi tempi tanto in Spagna come nella colonia cubana.⁴

Assai diverso è invece l'atteggiamento cubano indipendentista-rivoluzionario verso le istituzioni del diritto pubblico romano, dove non mancano, come vedremo, apprezzamenti in particolare in tema di riconoscimento dell'autonomia locale da parte dell'autorità centrale, di cui si contesta implicitamente un'inclinazione assolutamente dirigistica.

L'iconografia cubana, per altro, ancor oggi ci presenta un legame con la romanità e i relativi segni del potere pubblico. L'*escudo* «de Cuba» o «de la Palma Real», il «símbolo nacional» che è richiamato come tale ancora nella costituzione del 2019 (art. 2), fu disegnato nel 1849 da Miguel Teurbe Tolón.⁵ Ebbene, ivi si possono scorgere i fasci littori, tenuti insieme con una cinghietta rossa, sormontati, anziché da una ascia bipenne, da un cappello rosso, che in verità per la sua foggia non sembra frigio ma romano.⁶ Ora è noto che i fasci littori sono il segno esteriore dell'*imperium*, il potere illimitato di carattere

2. Ivi, p. 208 s.; su Alfonso X e le *Siete Partidas* v. in particolare Torrent Ruiz, *Fundamentos del Derecho Europeo*, p. 243 ss.

3. Mulet Martínez, *Las críticas al derecho romano*, p. 212 s.; Martínez Quintana, *Cuba y su contribución*, p. 5 s. e nt. 8, p. 15 s.; Id., *La enseñanza del derecho*, p. 455 s.

4. Cuenca Boy, *Una tardía crítica al derecho romano*, p. 251 ss.; inoltre Mulet Martínez, *Las críticas al derecho romano*, p. 213 ss.; Martínez Quintana, *La enseñanza del derecho*, p. 408 ss.

5. Un'approfondita discussione sulle origini del *escudo* de Cuba si trova in Arista-Salado, *El escudo de la República de Cuba*, p. 557 ss. Più in generale sui simboli (bandiere, inni, stemmi, etc.) e i miti delle costituzioni novecentesche cfr. le recenti, acute osservazioni di Luciani, *Innovazione e tradizione*, p. 25 ss.

6. Si tratta del *pileus* usato dai liberti; v. ancora al riguardo Arista-Salado, *El escudo de la República de Cuba*, p. 566 s. Il modello seguito è senz'altro quello dei rivoluzionari francesi; sul "dialogo" tra berretto frigio e fascio littorio nella iconografia della Rivoluzione francese cfr. Giardina, Vauchez, *Il mito di Roma*, p. 118 s. Nella bandiera della Guardia nazionale della Repubblica romana del 1849 (*recto*) sono evidenti le somiglianze: v. la fig. 13 riprodotta da Giardina, Vauchez, ivi, p. 122.

militare di cui disponevano prima il *rex* e poi taluni magistrati repubblicani romani, sulla base di un formale conferimento del popolo (*lex curiata de imperio*).⁷

2. «El municipio es lo más tenaz de la civilización romana, y lo más humano de la España colonial». José Martí e il municipio romano

Il diverso atteggiamento nei confronti del diritto romano, a seconda che siano considerate le relazioni tra privati oppure l'organizzazione dei pubblici poteri, si può constatare invero anche in alcune rapide considerazioni di José Martí (1853-1895), il giurista apostolo dell'indipendenza cubana, il padre della patria cubana, il cultore dell'identità latinoamericana, l'erede del pensiero bolivariano,⁸ nonché uno degli ispiratori della più recente costituzione di Cuba.⁹ Se infatti, da un lato, il fatto che Egli celebri i nuovi codici latinoamericani della seconda metà dell'800 (in specie, quello del Guatemala del 1877) lo colloca, per quanto riguarda il diritto privato, nella scia di coloro che richiedono un superamento del diritto romano non più adeguato a rispondere alle nuove esigenze,¹⁰ d'altro lato, l'esaltazione, quasi contemporanea a quella del Mommsen,¹¹ del municipio romano, lo rende un convinto ammiratore delle modalità romane adottate per il governo dei territori conquistati.

Osserva José Martí nel 1891 (nella recensione al saggio di F.W. Blackmar, *Spanish Institutions of the Southwest*, dal titolo *Un libro del norte sobre las instituciones españolas las en los estados que fueron de México. Los pueblos. Los presidios. Las misiones*),¹² dunque in

7. Sui segni dell'*imperium* risalenti alla fase etrusca della monarchia romana cfr. Crifo, *Lezioni di Storia*, p. 57; inoltre, Rodríguez Ennes, *Verberatio y provocatio ad populum*, p. 816 nt. 30. Sulla *lex curiata de imperio* si veda recentemente Cardilli, *Diritto pubblico romano*, p. 66 ss.

8. Nel 1874 José Martí si laurea in Giurisprudenza e in Filosofia e Lettere in Spagna e dunque in gioventù studia il diritto romano. Sulla sua ricca personalità trasfusa nel pensiero giuspubblicistico, volendo privilegiare qui la dottrina romanistica cubana, cfr. Valdés Lobán, *El constitucionalismo romano-latino*, p. 201 ss.; Id., *Premisas para el estudio*; Hernández Aguilar, *El ideal republicano romanista*, p. 405 ss. Sulla "americanidad" di José Martí v. Castillo Martínez, *La concepción martiana*, specialmente p. 57 ss. Per una rilettura della sua complessa figura, libera da sovrapposizioni ideologiche di stampo marxista e segnata invece da un più scrupoloso esame dei dati biografici e degli scritti, si veda Cannataro, *L'America di José Martí*.

9. Cfr. il Preámbulo della Costituzione del 2019: «...Guiados...por el ideario y ejemplo de Martí... DECLARAMUS nuestra voluntad de que la ley de leyes de la República esté presidida por este profundo anhelo, al fin logrado, de José Martí: "Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre"». Su tale Preámbulo cfr. recentemente Albisetti, *Diritto e religione*, pp. 3 ss. [Introduzione di Matteo Lugli], 27 ss., 42 ss., 59 ss.; si veda anche, a proposito dell'influenza di José Martí sulle carte costituzionali cubane, ivi, p. 39; adde Ajani, *Modelli vecchi e nuovi*, § 2 e nt. 16.

10. Castillo Martínez, *La concepción martiana*, p. 59; sul codice guatemalteco citato cfr. Schipani, *Codici civili*, p. 294.

11. Cfr. in proposito Lobrano, *Continuidad entre las "dos repúblicas"*, p. 30; Id., *La esencia romana*, p. 712.

12. Ora in Martí, *Obras completas*, t. 7. *Nuestra América*, p. 59 s.; il brano a cui facciamo riferimento è riportato anche da Lobrano, *La esencia romana*, p. 711 s.; è inoltre richiamato da: Constenla, *De Roma a*

piena maturità, quattro anni prima della sua morte, che Roma (a differenza della Spagna) ha rispettato le costituzioni dei popoli autoctoni mentre il trapianto della sua costituzione ha riguardato solo quelle terre conquistate prive di un ordinamento pubblico. Un trapianto duraturo, ancora visibile nei segni linguistici dei suoi tempi,¹³ che lo induce ad affermare che «il municipio è l'espressione più persistente della civilizzazione romana l'espressione più umana della Spagna coloniale». Tre termini emergenti dalle rapide valutazioni martiane appena richiamate (e che vanno contestualizzate – vale la pena ricordarlo – all'interno di una recensione comparsa in un giornale)¹⁴ mi paiono meritevoli di brevi precisazioni romanistiche: “municipio”, “civilizzazione”, “partecipazione”.

1) A me sembra che il municipio elogiato da Martí sia in senso proprio la *colonia* romana se teniamo in conto il noto capitolo delle *Noctes Atticae* di Aulo Gellio (16.13) nel quale l'erudito si sofferma sulla differenza, assai poco evidente invero financo nel linguaggio normativo e giurisprudenziale di epoca romana,¹⁵ tra *municipia* e *coloniae*.¹⁶ È nelle *coloniae* composte da cittadini romani o latini, infatti, che si osserva quel modello organizzativo omologante,¹⁷ imposto dalla madrepatria, che nel pensiero martiano garantisce diffusa civilizzazione e umanità, laddove, per quanto riguarda i *municipia*, Roma concede con un trattato (nel caso dei *municipia foederata*) che si continui a vivere secondo i diversi ordinamenti preesistenti. Possibilità, questa, che ultimamente non si esclude neppure per il periodo successivo alla *constitutio Antoniniana* del 212 d.C.¹⁸ Si

Curtiba, p. 376 s.; Fernández Estrada, *Pasado, presente y futuro*, p. 610 s.; Tarzia, *L'organizzazione territoriale*, p. 590 e nt. 33; v. anche, da ultima, Hernández Aguilar, *La concepción "societaria"*, § III.

13. José Martí accenna ai regidores di Buenos Aires ancora chiamati *decuriones* come i senatori locali dei municipi romani.

14. *El Partido Liberal*, México, del 25 novembre 1891.

15. Cfr., a proposito della *Tabula Siarensis* (19 d.C.), Torrent Ruiz, *Municipium latinum*, p. 74; per le fonti giurisprudenziali cfr. Talamanca, *Particolarismo normativo*, p. 83 ss.; adde Bravo Bosch, *El largo camino*, pp. 85-87.

16. Aul. Gell., *Noct. Att.* 16.13.6 e 8: «[6] Municipis ergo sunt cives Romani ex municipiis legibus suis et suo iure utentes, muneri tantum cum populo Romano honorari participes, a quo munere capessendo appellati videntur, nullis aliis necessitatibus neque ulla populi Romani lege adstricti, nisi in quam populus eorum fundus factus est. [8] Sed coloniarum alia necessitudo est; non enim veniunt extrinsecus in civitatem nec suis radicibus nituntur, sed ex civitate quasi propagatae sunt et iura institutaque omnia populi Romani, non sui arbitrii, habent». Sull'intero capitolo 16.13 cfr. Grelle, *L'autonomia cittadina*, p. 66 ss.; diffusamente Talamanca, *Particolarismo normativo*, p. 45 ss.; Id., *Aulo Gellio*, p. 443 ss.; Cardilli, “Autonomia” e “libertà”, p. 95 s.

17. Discusso è se tale modello risalga alla *lex Iulia municipalis* (di Cesare o di Augusto) e se si possano applicare in tale ambito i concetti di legge generale, legge-quadro o legge-modello. Un'analisi dettagliata e critica della dottrina romanistica che si è espressa al riguardo si trova in Pinto de Britto, *Los municipios de Italia y de España*. Sulla «homogeneización administrativa» dei municipi e delle colonie a partire da Giulio Cesare cfr. altresì Rodríguez Neila, *Políticos municipales*, p. 162 ss.

18. Valditara, *Diritto pubblico*, p. 229 s. La conservazione di organizzazioni cittadine non romane anche dopo l'editto di Caracalla può essere desunta, secondo alcuni autori, anche dal papiro di Gissen 40.I; v. al riguardo Licandro, *La constitutio Antoniniana*, p. 470 e nt. 15. Si ritiene che solo in epoca diocleziana si sia perfezionato l'iter di omologazione delle città imperiali, divenute tutte *municipia* con un modello organizzativo comune: cfr. Bassanelli Sommariva, *Costituzione e Diritto*, p. 109 nt. 2.

può credere invero che Martí eviti l'uso del vocabolo "colonia" poiché intende riservarlo alle colonie americane della Spagna.

2) Quando Martí vede nel municipio un'espressione duratura nel tempo dell'attività di civilizzazione "romana" con questo aggettivo potrebbe riferirsi alle istituzioni pubbliche repubblicane (senato e assemblea popolare) inizialmente coinvolte nella decisione di fondare le colonie.¹⁹ Civilizzazione dunque, conformemente all'etimo, potrebbe alludere ad un intervento di carattere normativo per un'organizzazione cittadina dei territori conquistati, piuttosto che evocare esclusivamente un'opera di inculturamento romano che conduce ad una educata convivenza secondo lo stile cittadino. Del resto, anche il termine latino "*civilitas*" – a cui corrispondono l'aggettivo "*civilis*" e l'avverbio "*civiliter*",²⁰ e che è strettamente connesso al fenomeno dell'urbanizzazione²¹ – non indica solo l'opposto di uno stile di vita rurale o barbarico, né pare situarsi all'origine del concetto moderno e depoliticizzato di "civiltà",²² ma presenta altresì sfumature semantiche di carattere giuridico. Può richiamare in particolare un modello di comportamento dei cittadini della repubblica,²³ un parametro normativo per il *princeps* in età imperiale, il quale grazie alla sua *civilitas* può prendere le distanze dall'opposto modello del tiranno.²⁴ La *civilitas*, che si rivela anche nella *custodia legum*, sarà poi più tardi un principio ispiratore dell'azione di governo del romanizzato re ostrogoto Teoderico.²⁵

3) E veniamo a "partecipazione". Martí afferma che il municipio è la radice e il sale della libertà, un'istituzione che abitua a dedicarsi alla cosa pubblica e a partecipare alla sua gestione esercitando l'autorità spettante ai cittadini.²⁶ Ritroviamo in tale affermazione con ogni evidenza il legame ciceroniano *res publica-res populi* (Marco Tullio Cicerone, *De re publica* 1.25.39, dove il *populus* è inteso come «coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus»),²⁷ nonché una possibile allusione a taluni aspetti nei quali si estrinseca la partecipazione cittadina in ambito municipale nell'esperienza

19. Cfr. *ex multis*, Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma*, p. 142.

20. Palma, "*Civile, incivile*", p. 257 ss.

21. Mazzarino, *L'impero romano*, p. 754: «la *civilitas* dell'impero romano consiste nella fondazione e nell'incremento di centri cittadini»; Licandro, *La constitutio Antoniniana*, p. 489.

22. Pisapia, *La "civilitas" del princeps*, p. 90 s.

23. Lana, *Civilis, civiliter*, p. 361 ss.

24. Cfr. in proposito Pisapia, *La "civilitas" del princeps*, pp. 92, 96 s., 100 s.

25. Cassiodoro, *Variae* 4.33.1: «Custodia legum civilitatis est indicium»; Saitta, *La civilitas di Teoderico*, pp. 11, 49 s.; Pisapia, *La "civilitas" del princeps*, p. 99 s.; per altra lett. cfr. Arcuri, *Rustici e rusticitas*, p. 120 nt. 55.

26. Martí, *Obras completas*, t. 7. *Nuestra América*, p. 60: «Esa es la raiz y esa es la sal, de la libertad: el municipio. El templo y ejercita los caracteres, él habitúa al hombre al estudio de la cosa pública, y a la *participación* en ella, y a aquel empleo diario de la autoridad por donde se aquilata el temple individual, y se salvan de sí propios los pueblos» (corsivo mio).

27. Sul passo ciceroniano si veda specialmente Lóbrano, *La respublica romana*, § I.1; inoltre, Hernández Aguilar, *La voluntad popular*, p. 120 s.

di Roma antica. Certamente è da ricordare l'elettorato attivo e passivo,²⁸ come pure la condivisione dei *munera*,²⁹ le informali *adclamaciones* popolari,³⁰ ma non mancano testimonianze relative al controllo sulla gestione magistratuale del patrimonio pubblico cittadino attraverso uno strumento agevolmente riconducibile ad una dimensione partecipativa dell'amministrazione, qual è l'*actio popularis*.³¹

3. Le costituzioni cubane (del 1940, 1976, 2019) di fronte all'autonomia e alla partecipazione cittadina nei municipi

Negli ultimi decenni della dominazione spagnola, con un'inversione di tendenza rispetto al passato, il municipio cubano gode di ben poca autonomia e *alcaldes* e *ayuntamientos* si trasformano in agenti dello Stato;³² nella seconda metà del XIX secolo si può osservare dunque un chiaro processo di accentramento statale delle pubbliche funzioni, senza che si giunga a forme di regolamentazione locali sensibili alle specifiche esigenze dell'isola caraibica.³³ La situazione non muta granché agli inizi del XX secolo quando Cuba ha conquistato da poco l'indipendenza: la Ley Orgánica del Régimen Municipal del 1908, che interviene dentro una cornice sostanzialmente centralista (malgrado gli enunciati di principio) definita dalla Costituzione del 1901, non impedisce che il nuovo *Poder Central* conservi un ruolo del tutto preminente con il risultato che i municipi si limitano a fungere da «meras oficinas recaudadoras».³⁴

Dobbiamo attendere dunque la Costituzione del 1940 per osservare un'effettiva svolta nel diritto municipale cubano nella direzione di un ampio riconoscimento dell'autonomia locale e della maggiore partecipazione della cittadinanza locale; determinante fu l'impulso

28. L'elettorato attivo è riconosciuto alle assemblee dei *municipes* almeno fino al II-III secolo d.C., a seguire l'elezione dei magistrati e dei sacerdoti cittadini sarà riservata ai senati locali; cfr. al riguardo Trisciuglio, *Studi sul crimen ambitus*, p. 48 s.; Bahamonde Rodríguez, *La elección de cargos públicos*, p. 146 s. Più in generale si può dire che i comizi municipali rimangono in funzione anche fino al IV secolo d.C.: cfr. Lóbrano, *La libertas che in legibus*, § 5.b.a (p. 25).

29. Lo stesso etimo di *municipes*, *municipium* (da *munus capere*) sembra evocare prestazioni forzose di pubblico interesse (*munera*) poste a carico della collettività cittadina. Sul significato, sulla tipologia e sulle caratteristiche strutturali del municipio romano cfr. Hernández Aguilar, *Municipio romano*, p. 145 ss., e recentemente, fino all'età di Giustiniano, Corona Encinas, *Instituciones políticas*, p. 79 ss. Tra i gravami imposti ai *decuriones* v'era il *munus legationis* su cui cfr., anche a proposito del vincolo di mandato, Trisciuglio, *Temas de derecho*, p. 38 ss.

30. Marotta, *Conflitti politici*, p. 139 ss.

31. Trisciuglio, *Temas de derecho*, p. 184.

32. Cfr., a proposito delle Ordenanzas de Concha contenute nel Real decreto del 1857 e più in generale sulla storia del diritto municipale spagnolo-cubano, Hernández Aguilar, *Municipio romano*, p. 150 s.; Ead., *Historia del asociacionismo*, p. 264 s.; Tarzia, *L'organizzazione territoriale*, p. 588.

33. Hijano Pérez, *El régimen municipal*, specialmente le conclusioni a p. 275 ss.

34. Cfr. l'opinione di Ramiro Capablanca riportata da Hernández Aguilar, *Historia del asociacionismo*, p. 267.

dato dalla scienza giuridica e in particolare dalla *Escuela Cubana de Derecho Municipal*.³⁵ Personalità giuridica del municipio, gestione dei servizi locali individuati nel dettaglio, disponibilità dei tributi locali, possibilità di contrarre mutui attivi o passivi sono alcuni degli aspetti disciplinati dalla citata carta costituzionale³⁶ che permettono di scorgere nel municipio cubano delineato nel 1940 quello, fra i modelli costituzionali qui considerati, più prossimo alla tradizione romana repubblicana.

In effetti, la Costituzione del 1976 e quella del 2019 (che conserva ancora il carattere socialista “irrevocabile”) sono fondate sostanzialmente sul principio dell’unità del potere e del centralismo democratico, principio tendenzialmente non favorevole alle autonomie municipali e a forme di partecipazione cittadina locale,³⁷ e le istituzioni municipali sono di fatto subordinate a quelle centrali. Il detto principio fondativo risale al 1959, quando, in occasione della Rivoluzione, si instaura un governo provvisorio e si sciolgono gli organi municipali allora esistenti.³⁸ Coerentemente con tale visione i municipi, pur conservando la personalità giuridica,³⁹ non hanno entrate proprie a loro disposizione né ora – a differenza della disciplina costituzionale del 1940 (e, aggiungo, dell’esperienza giuridica dell’antica Roma)⁴⁰ – possono ricorrere al prestito.⁴¹

Quanto poi alla *participación ciudadana* a livello locale, malgrado il più generale riconoscimento come *derecho fundamental*, e in particolare politico, che segna un avanzamento in senso democratico della più recente carta costituzionale rispetto a quella del 1976,⁴² si

35. Guzman Hernández, *Los mecanismos de democracia*, pp. 104, 110 s.; Tarzia, *L’organizzazione territoriale*, p. 590.

36. Cfr. gli articoli della Costituzione del 1940 citati da Fernández Estrada, *Pasado, presente y futuro*, p. 598 s., e da Tarzia, *L’organizzazione territoriale*, p. 610 s.; si veda anche Bahamonde Rodríguez, *La elección de cargos públicos*, pp. 169-171.

37. Cfr. (in rapporto alla Costituzione del 1976) Fernández Estrada, *Pasado, presente y futuro*, pp. 605 ss., 611; Hernández Aguilar, *La autonomía municipal en el constitucionalismo*, p. 102; inoltre, Tarzia, *L’organizzazione territoriale*, pp. 592 ss., 609. Per un’ampia critica al centralismo che permea le due costituzioni, considerato poco funzionale allo sviluppo locale, si veda altresì Echavarría Prade, *Políticas públicas*, p. 58 ss. (conclusioni a p. 69).

38. Fernández Estrada, *Pasado, presente y futuro*, p. 599 s.; Tarzia, *L’organizzazione territoriale*, p. 594; Bahamonde Rodríguez, *La elección de cargos públicos*, pp. 172 s., 186.

39. Si veda in proposito Pérez Hernández, *El municipio*, p. 190 s.

40. Cfr. *infra*, § 4.

41. Tarzia, *L’organizzazione territoriale*, p. 604 s.

42. Echavarría Prade, *Políticas públicas*, p. 65; l’avanzamento rispetto alla Costituzione del 1976 non sarebbe invece particolarmente rilevante per Sciannella, *Il principio di partecipazione*, p. 575 ss. Tale diritto fondamentale si esercita nei tre ambiti: *conformación, ejercicio, control del poder del Estado*. Si veda l’art. 80, Cost. del 2019: «Los ciudadanos cubanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado; en razón a esto pueden, de conformidad con la Constitución y las leyes: a) estar inscritos en el registro electoral; b) proponer y nominar candidatos; c) elegir y ser elegidos; d) participar en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática; e) pronunciarse sobre la rendición de cuenta que les presentan los elegidos; f) revocar el mandato de los elegidos; g) ejercer la iniciativa legislativa y de reforma de la Constitución; h) desempeñar funciones y cargos públicos, y i) estar informados de la gestión de los órganos y autoridades del Estado».

è osservata un'eccessiva timidezza dei costituenti, laddove la regolazione dei meccanismi di partecipazione è stata demandata alla legislazione ordinaria (art. 200, Cost. del 2019) privandoli dunque della copertura costituzionale.⁴³ Né è stata prevista la figura del *defensor del pueblo*, fondamentale strumento di partecipazione mediata a disposizione dei cittadini, presente invece in molte altre costituzioni latinoamericane.⁴⁴

Tra gli strumenti di partecipazione cittadina a livello locale possiamo ricordare: 1) i Consigli popolari (*Consejos populares*; artt. 198-199 della Cost. del 2019), dotati di potere di controllo e di promozione per i servizi pubblici locali e provvisti altresì, originariamente, del potere negativo tipico del tribuno della plebe romano;⁴⁵ 2) la revoca del mandato conferito ai delegati all'Assemblea municipale del *Poder popular* (art. 196 Cost. del 2019);⁴⁶ 3) il rendiconto circa l'attività degli eletti reso periodicamente agli elettori [art. 195, lett. d), della Cost. del 2019].⁴⁷

Una visione di sintesi del diritto municipale cubano di livello costituzionale per gli anni 1940-2019 può dunque essere espressa nei seguenti termini. Da una prima fase nella quale un notevole spazio di azione viene lasciato all'autonomia municipale rinforzata dalla *participación ciudadana* si è passati, a partire dalla Rivoluzione del 1959, ad una chiara tendenza verso un centralismo statale poco propenso ad accogliere disciplinate istanze provenienti dalle comunità locali. Non è mancata tuttavia soprattutto negli ultimi tempi una voce critica della dottrina cubana che, facendo leva anche sulla tradizione giuridica romano-ispánica, ha chiesto maggiore autonomia "partecipata" nella regolazione di materie di interesse locale. In questa ottica si inseriscono le recenti proposte per un recupero dell'associazionismo intermunicipale (*mancomunidad*) per la gestione dei servizi pubblici già previsto dalla Costituzione del 1940 (art. 210),⁴⁸ e per un maggior coinvolgimento delle comunità locali nei piani di sviluppo territoriali.⁴⁹

43. Si veda ancora Echavarría Prade, *Políticas públicas*, p. 66 s. Sul citato articolo 200 della nuova Costituzione v. in particolare Pérez Hernández, *El municipio*, p. 195.

44. Su tale carenza cfr. la *propuesta* di Fernández Estrada, *Bases y presupuestos*.

45. Per la breve storia di tale istituzione (introdotta a livello costituzionale con la riforma del 1992) cfr. Tarzia, *L'organizzazione territoriale*, p. 600 s.; adde Hernández Aguilar, *La autonomía municipal*, p. 105.

46. Più in generale sulla *revocatoria del mandato* cfr. Tarzia, *L'organizzazione territoriale*, p. 606 ss. Si veda, inoltre, prima dell'entrata in vigore della Costituzione del 2019 e con interessanti proposte di modifica dell'istituto a livello municipale, Guzmán Hernández, *Los mecanismos de democracia*, p. 121 ss.

47. Cfr. più in dettaglio, e sulle ragioni della limitata efficacia dell'istituto, Tarzia, *L'organizzazione territoriale*, p. 608 s.; adde Hernández Aguilar, *La autonomía municipal*, p. 105.

48. Hernández Aguilar, *Asociativismo municipal en Cuba*, p. 468 ss., spec. p. 484 ss.; Ead., *Asociativismo municipal como experiencia republicana*, p. 291 ss., spec. p. 302 ss.; Tarzia, *L'organizzazione territoriale*, p. 610 s. Sugli aspetti negativi della eccessiva centralizzazione del sistema cubano in rapporto ai servizi locali si veda altresì Malinowitz, *Public and Private Services*, p. 72 ss.

49. Echavarría Prade, *Políticas públicas*, p. 68 s.; si veda anche il più generale auspicio espresso nella conclusione n. 3 da González Quevedo, *Republicanism and participación*, p. 356, e più diffusamente in Ead., *Retos para el perfeccionamiento*, p. 97 ss.; a p. 101 l'A. propone un'attuazione legislativa dell'art. 200 Cost. del 2019 che renda vincolante il parere proveniente dalla *consulta popular*.

4. Un andamento analogico rispetto alla storia del diritto municipale nella Roma antica

Pur tenendo conto della notevole differenza relativa all'estensione degli archi temporali che possiamo assumere in questa parte dell'indagine dai tratti comparativi – per Cuba si tratta di circa 80 anni (dal 1940 al 2019), per l'antica Roma si tratta convenzionalmente di circa nove secoli⁵⁰ – possiamo dire che l'esperienza giuridica cubana e quella romana osservano un “andamento” simile,⁵¹ che può essere rappresentato con la formula: da più autonomia (e partecipazione) a meno autonomia (e partecipazione), o, detto in altri termini, da meno centralismo a più centralismo.

Il municipio romano, infatti, almeno fino al III secolo d.C. conosce una lunga stagione in cui i *municipes* partecipano attivamente alla vita politica della loro comunità dotata di personalità giuridica e di un proprio patrimonio.⁵² L'equazione ciceroniana *res publica* = *res populi* rimbalza in verità dall'Urbe alla realtà municipale per la costituzione di una repubblica delle repubbliche (a seguito in particolare della sconfitta di Roma nella guerra sociale italica) che lascerà poi il posto all'impero municipale.⁵³ Si eleggono magistrati e sacerdoti pagani locali,⁵⁴ si controlla la gestione della cassa locale con l'esercizio di un'*actio popularis* accessibile ad ogni *civis* municipale,⁵⁵ il municipio ha poi un'effettiva autonomia finanziaria esercitata, per le politiche di spesa pubblica, dai senati locali (*curiae*): dispone di, e gestisce, risorse proprie di diversa provenienza,⁵⁶ può contrarre mutui attivi e passivi.⁵⁷

50. Considero qui il lungo segmento temporale che va dalla fondazione delle prime colonie *civium Romanorum* (Ostia, Anzio, Terracina) e dall'annessione dei primi *municipia*, nel IV secolo a.C., fino all'epoca giustiniana (VI secolo d.C.); sul *terminus a quo* v. Talamanca, *Lineamenti di storia*, pp. 246, 248. Le evidenze archeologiche riguardanti gli spazi dedicati tradizionalmente all'esercizio del pubblico potere (foro, curia, comizio) inducono a ritenere tuttavia che nelle colonie di cittadini romani (a differenza delle colonie latine) autonome istituzioni fecero la loro comparsa solo a partire dal primo decennio del II secolo a.C.: cfr. Maganzani, *Roma antica e l'ideale*, pp. 18 s. e 25 s. (a proposito di Ostia).

51. Per altre linee di andamento (segnate dalle preposizioni “da” e “a”) che hanno interessato la storia del diritto romano v. l'interessante quadro offerto da Lantella – Stolfi, *Profili diacronici*, pp. 19 ss., 25 ss.

52. Il *corpus habere* (una sorta di soggettività giuridica) è riconosciuto alla città (*res publica*) dal giurista di età antoniniana, Gaio, in D.3.4.1.1 (Gai. 3 *ad ed. prov.*); ivi tra le dotazioni strutturali della città si ricordano: il patrimonio comune, la cassa comune, la rappresentanza processuale nel comune interesse. Sul passo v. recentemente Triscioglio, *Osservazioni sui concilia provinciales*, p. 449 ss. (con altra letteratura).

53. Cfr. diffusamente Gabba, *Dallo stato-città*, p. 707 ss.; Lobrano, *Città, municipi*, p. 172 s.; Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma*, pp. 241 ss., 341 ss.

54. Cfr. lett. cit. *supra*, § 2, nt. 28.

55. Triscioglio, *Temas de derecho*, p. 184.

56. I *vectigalia* che entrano nelle casse cittadine possono derivare dallo sfruttamento, concesso ai privati, di: terreni agricoli, edifici, pascoli, boschi, laghi, stagni, aree di mercato; inoltre dal pagamento di pedaggi o dalla fruizione di un pubblico servizio; per una raccolta delle numerose fonti (letterarie, epigrafiche e giuridiche) relative ai *vectigalia* municipali si veda Nonnis, Ricci, *Vectigalia municipali* [Appendice], p. 56 ss. In età imperiale, tuttavia, possono essere istituiti *nova vectigalia* municipali solo con autorizzazione del *princeps*: v. Triscioglio, *Studi sul crimen ambitus*, p. 50 s. Le casse pubbliche locali potevano essere alimentate anche dalle *multae*: cfr. al riguardo Rodríguez Neila, *Políticos municipales*, pp. 184, 192, 194.

57. Triscioglio, *Temas de derecho*, p. 121 ss.; cfr. altresì Clemente Fernández, *Algunas cuestiones políticas*, p. 199 ss.

Non è possibile invece scorgere nel *ius contionandi*, attestato in talune fonti epigrafiche, un potere propositivo riconosciuto a tutti i *municipes* come prerogativa in grado di garantire un' incisiva e diffusa partecipazione.⁵⁸

A partire dal IV secolo, però, la situazione generale muta e il popolo nelle città può manifestare molto meno la sua volontà attraverso canali istituzionalizzati. I comizi elettorali di fatto non sono più in funzione già in epoca costantiniana,⁵⁹ mentre le informali *adclamatio*es popolari possono solo fungere da strumento di pressione politica.⁶⁰ Il residuale potere dei senati locali, che non esprimono certamente la volontà di tutti *cives* ma semmai quella delle aristocrazie locali, patisce inoltre una considerevole limitazione nella possibilità di orientare la spesa pubblica, dal momento che le risorse municipali – con una tendenza non priva di inversioni di marcia (in particolare sotto il breve governo di Giuliano l'Apostata) – vengono incamerate, o forse solo gestite, in larga misura dalla *res privata principis*,⁶¹ fatto che troverebbe conferma nella rarità di riferimenti ai *vectigalia* (municipali) nelle iscrizioni del tardo impero romano.⁶² In altre parole l'autonomia locale, nella sua più concreta premessa che è l'autonomia finanziaria, diminuisce parallelamente alle più significative forme di partecipazione cittadina.

Il confronto tra la recente esperienza cubana e quella romana suggerisce tuttavia cautela nel ricostruire processi di adeguamento ai nuovi assetti costituzionali (quello tardo-imperiale romano e quello socialista, post-rivoluzionario cubano) in modo eccessivamente conseguenziale. L'affermarsi del centralismo e delle sue diramazioni locali (si pensi ai governatori provinciali tardo-imperiali) non implica infatti sempre l'esautoramento di ogni forma di autonomia cittadina⁶³ e di una partecipazione dal basso, ancora giustificata ideologicamente, per altro, dal riconoscimento della sovranità popolare, proclamata solennemente a Cuba⁶⁴ e ancora collocata alla base del potere del principe nel tardo impero romano.⁶⁵

58. Il *ius* in questione (diritto di tenere un discorso innanzi alla comunità locale) appare in realtà come un titolo onorifico concesso eccezionalmente dal senato locale ad un singolo cittadino e non sembra collegabile in alcun modo a quella *potestas contionandi* del magistrato romano che gli consentiva di illustrare proposte di legge al popolo riunito informalmente; v. in tal senso Pino Polo, *Ius contionandi*, p. 98 ss. Del resto, in ambito municipale, le *contiones* non potevano essere preparatorie di comizi a carattere legislativo; lo ricorda ancora Id., *Las contiones*, p. 238.

59. Puliatti, *Centralizzazione o autonomia*, p. 239 nt. 15, con riferimento a C.Th. 12.5.1 del 325 d.C.

60. Sulle acclamazioni, intese come forme di democrazia diretta, cfr. recentemente Marotta, *Modelli di comportamento*, p. 121 ss., spec. p. 125 s.

61. Malavé Osuna, *Ciudad tardorromana*, pp. 88-98, spec. p. 90 ss.; la sottrazione delle risorse municipali riguarderebbe le rendite fondiarie piuttosto che i beni, secondo l'innovativa, e cronologicamente articolata, tesi di Gilles Bransbourg ripresa da Carrié, *La législation impériale*, p. 115 s.

62. Nonnis, Ricci, *Vectigalia municipali* [Appendice], p. 55 e nt. 5.

63. Come osserva, per il tardo impero romano, Puliatti, *Centralizzazione o autonomia*, p. 241 ss.

64. Cfr. art. 3 della Cost. del 2019: «En la República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado», dove l'inserimento dell'avverbio «intransferiblemente» accentua definitivamente la natura romano-repubblicana di *res populi* riconoscibile nella República de Cuba; l'osservazione è di Cardilli, *Diritto pubblico romano*, p. 81.

65. Cfr., a proposito della *lex de imperio* richiamata nelle fonti giustinianee, Gallo, *Interpretazione e formazione*, p. 167 s.; Bassanelli Sommariva, *Costituzione e Diritto*, p. 317 ss.; per l'epoca altoimperiale cfr. invece Costabile, «Tardoantico» ed era costantiniana, p. 98 s.

Opere citate

- Albisetti, Alessandro, *Diritto e religione a Cuba*, II ed., Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.
- Arcuri, Rosalba, *Rustici e rusticitas in Italia meridionale nel VI sec. d.C. Morfologia sociale di un paesaggio rurale tardoantico*, Messina, Di.Sc.A.M., 2009.
- Arista-Salado, Maikel, *El escudo de la República de Cuba: precisiones necesarias*, in «Hidalguía», 56 (2009), pp. 553-576.
- Bahamonde Rodríguez, Santiago A., *La elección de cargos públicos: de Roma a la Constitución cubana de 2019*, in *Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova costituzione cubana*, pp. 133-186.
- Bassanelli Sommariva, Gisella, *Costituzione e Diritto nella storia di Roma*, Torino, Giappichelli, 2019.
- Bravo Bosch, María J., *El largo camino de los hispani hacia la ciudadanía*, Madrid, Dykinson, 2008.
- Cannataro, Italia M., *L'America di José Martí. Razza e identità*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010.
- Capogrossi Colognesi, Luigi, *Storia di Roma tra diritto e potere*, III ed., Bologna, Il Mulino, 2021.
- Cardilli, Riccardo, «Autonomia» e «libertà» delle civitates peregrinae e dei municipia nell'imperium populi romani, in *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica*, pp. 87-103.
- Cardilli, Riccardo, *Diritto pubblico romano e nuova Costituzione della Repubblica di Cuba*, in *Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova costituzione cubana*, pp. 47-82.
- Carrié, Jean-Michel, *La législation impériale sur les gouvernements municipaux dans l'antiquité tardive*, in «Antiquité Tardive», 26 (2018), pp. 85-125.
- Castillo Martínez, María Elena, *La concepción martiana sobre la identidad latinoamericana: vigencia y recurrencia*, in *II Seminario en el Caribe. Derecho romano y latinidad*, pp. 55-65.
- Città e diritto. Studi per la partecipazione civica. Un «Codice» per Curitiba*, a cura di Domenico D'Orsogna, Giovanni Lobrano, Pietro P. Onida, Napoli, Jovene, 2017.
- Clemente Fernández, Ana I., *Algunas cuestiones políticas, administrativas y económicas a propósito de la epistula de Tito a los Muniguenses*, in *Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano III*, pp. 199-215.
- Constenla, Carlos R., *De Roma a Curitiba: municipio republicano, democrático y participativo*, in *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica*, pp. 375-393.
- Corona Encinas, Álex, *Instituciones políticas municipales durante el reinado de Justiniano I (527-565): Un estudio histórico-jurídico*, Madrid, Dykinson, 2021.

- Costabile, Felice, *“Tardoantico” ed era costantiniana: convenzione storiografica di un concetto moderno*, in *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, pp. 91-106.
- Crifò, Giuliano, *Lezioni di Storia del diritto romano*, III ed., Bologna, Monduzzi editore, 2000.
- Cuena Boy, Francisco, *Una tardía crítica al derecho romano: la Sátira del cubano Prudencio Hechavarría O' Gavan (1819-1828)*, in «Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña», 10 (2006), pp. 251-259.
- Curie e curiali in Occidente tra IV e VIII secolo*, a cura di Gisella Bassanelli Sommariva, Andrea Trisciunglio, Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2021.
- Direito romano. Poder e Direito*, XV Congresso Internacional e XVIII Congresso Ibero-americano de Direito Romano [Facultade de Direito da Universidade de Lisboa], Coimbra, Coimbra Editora 2013.
- Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova costituzione cubana*, a cura di Riccardo Cardilli, Giovanni Lobrano, Roberta Marini, Milano, Wolters Kluwer-CEDAM, 2021.
- Echavarría Prade, Óscar, *Políticas públicas participación ciudadana y desarrollo local en el ordenamiento jurídico cubano: de la Constitución de 1976 a la de 2019*, in «Revista Estudios de Políticas Públicas», 5 (2019), 2, pp. 58-70.
- Estudios en Homenaje a Mercedes Gayosso y Navarrete*, compilador José Luis Cuevas Gayosso, Universidad Veracruzana, Mexico, 2009.
- Estudios latinoamericanos de derecho romano*, editores Jorge Adame Goddard, Horacio Heredia Vázquez, Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, México, 2017.
- Fernández Estrada, Julio A., *Pasado, presente y futuro del municipio cubano*, in *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica*, pp. 591-617.
- Fernández Estrada, Julio A., *Bases y presupuestos políticos-jurídicos para la constitución del “Tribuno del pueblo” en Cuba* in <https://cubaposible.com/reforma-constitucional-necesidad-defensor-del-pueblo-cuba/> [Cuba posible. Un laboratorio de ideas, 2018].
- Gabba, Emilio, *Dallo stato-città allo stato municipale*, in *Storia di Roma* vol. II.1, direzione di Aldo Schiavone, Torino, Einaudi, 1990, pp. 697-714.
- Gallo, Filippo, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto. Lezioni di diritto romano*, Torino, Giappichelli, 1993.
- Giardina, Andrea; Vauchez, André, *Il mito di Roma: da Carlo Magno a Mussolini*, Roma-Bari, Laterza, 2000.
- Gli statuti municipali*, a cura di Luigi Capogrossi Colognesi, Emilio Gabba, Pavia, Iuss Press, 2006.
- González Quevedo, Joanna, *Retos para el perfeccionamiento del diseño político-jurídico de la*

- participación del ciudadano en Cuba. Una visión desde el derecho público romano*, in «Revista de derecho romano», 2 (2020), pp. 90-105.
- González Quevedo, Joanna, *Republicanism and participation ciudadana en el diseño político-jurídico de la nueva Constitución de la República de Cuba de 2019*, in «Revista Derechos en Acción», 5 (2020), 16, pp. 333-358.
- Grelle, Francesco, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi della organizzazione municipale*, Napoli, ESI, 1972.
- Guzman Hernández, Yan, *Los mecanismos de democracia directa en Cuba: diseño normativo y práctica*, in «Perfiles Latinoamericanos», 25 (2017), 50, pp. 103-127.
- Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano III*, director Antonio Fernández de Buján, coeditores Andrea Trisciunglio, Gabriel Gerez Kraemer, Madrid, Dykinson, 2016.
- Hernández Aguilar, Orisel, *El ideal republicano romanista en Martí: un legado, un desafío*, in *Estudios en Homenaje a Mercedes Gayosso y Navarrete*, pp. 405-418.
- Hernández Aguilar, Orisel, *Municipio romano: Lecciones para la contemporaneidad*, in *Seminario (II) en el Caribe. Derecho romano y latinidad*, pp. 143-160.
- Hernández Aguilar, Orisel, *Asociativismo municipal en Cuba. Retomando los antecedentes romanistas para enfrentar sus perspectivas futuras*, in «RidRom. Revista Internacional de Derecho Romano», 11 (2013), pp. 468-506.
- Hernández Aguilar, Orisel, *Asociativismo municipal como experiencia republicana. Especial referencia a Venezuela y Cuba*, in «Roma e America. Diritto romano comune», 35 (2014), pp. 291-304.
- Hernández Aguilar, Orisel, *Historia del asociacionismo municipal en Cuba. Perspectivas futuras*, in «Revista Aequitas», 4 (2014), pp. 253-282.
- Hernández Aguilar, Orisel, *La autonomía municipal en el constitucionalismo latinoamericano: realidad y perspectivas en el caso de Cuba*, in «Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional», 30 (2014), pp. 91-122.
- Hernández Aguilar, Orisel, *La voluntad popular («potestas») en la constitución de la República de Cuba de 2019: lugar, contenido y alcance*, in *Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova costituzione cubana*, pp. 119-131.
- Hijano Pérez, Maria de los Angeles, *El régimen municipal de la isla de Cuba en la segunda mitad del siglo XIX*, in «Anuario de Estudios Americanos», 50 (1993), 2, pp. 243-277.
- Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente*, Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Rome, École Française de Rome, 1999.

- Lana, Italo, *Civilis, civiliter, civilitas in Tacito e in Svetonio. Contributo alla storia del lessico politico romano nell'età imperiale*, in *Sapere, lavoro e potere in Roma antica*, Napoli, Jovene, 1990, pp. 357-381.
- Lantella, Lelio; Stolfi, Emanuele, *Profili diacronici di diritto romano*, Torino, Giappichelli, 2005.
- Licandro, Orazio, *La constitutio Antoniniana del 212 d.C. e il paradigma urbano. Una "diversa" lettura di P. Gissen 40.I*, in «Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente», 98 (2020), pp. 467-494.
- Lobrano, Giovanni, *Città, municipi, cabildos*, in «Roma e America. Diritto romano comune», 18 (2004), pp. 169-191.
- Lobrano, Giovanni, *La respublica romana, municipale-federativa e tribunizia: modello costituzionale attuale*, in «Diritto@Storia», 3 (2004), s.pp.
- Lobrano, Giovanni, *Continuidad entre las "dos républicas" del Derecho indiano y el "sistema republicano municipal" del Derecho romano. Formulación esquemática de una hipótesis de trabajo*, in «Roma e America. Diritto romano comune», 24 (2007), pp. 17-31.
- Lobrano, Giovanni, *La essenza romana del "pensiero politico-giuridico latino-americano". Caratteristiche e attualità del pensiero democratico: federalismo vero contro federalismo falso tra Europa e America*, in *Estudios latinoamericanos de derecho romano*, pp. 675-716.
- Lobrano, Giovanni, *La libertas che in legibus consistit*, in «Diritto@Storia», 15 (2017), pp. 7-50.
- Luciani, Massimo, *Innovazione e tradizione nelle costituzioni del Novecento. Note preliminari*, in «Specula Iuris. International Journal on Legal History and Comparative Jurisprudence», 1 (2021), 1, pp. 9-42.
- Maganzani, Lauretta, *Roma antica e l'ideale di città (con qualche esempio dalla storia coloniale repubblicana)*, in «Teoria e Storia del Diritto Privato», 8 (2015), pp. 1-46.
- Malavé Osuna, Belén, *Ciudad tardorromana, élites locales y patrimonio inmobiliario: Un análisis jurídico a la luz del Código Teodosiano*, Madrid, Dykinson, 2018.
- Malinowitz, Stanley, *Public and Private Services and the Municipal Economy in Cuba*, in «Cuban Studies», 27 (1998), pp. 68-89.
- Marotta, Valerio, *Conflitti politici e governo provinciale*, in *Politica e partecipazione nelle città dell'Impero Romano*, ed. Francesco Amarelli, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2005, pp. 121-201.
- Marotta, Valerio, *Modelli di comportamento dei governatori e ideologie della regalità*, in *Signa amicitiae. Scritti offerti a Giovanni de Bonfils*, pp. 103-126.
- Martí, José, *Obras completas*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1991.

- Martínez Quintana, Léster A., *Cuba y su contribución a la tradición jurídica romana de Hispanoamérica*, in «Revista General de Derecho Romano», 8 (2007), pp. 1-30.
- Martínez Quintana, Léster A., *La enseñanza del derecho civil romano en Cuba en tiempos del dominio colonial español. Una contribución a la rica tradición histórica del derecho cubano*, in «Ridrom. Revista Internacional de Derecho Romano», 28 (2022), pp. 395-466.
- Mazzarino, Santo, *L'impero romano*, vol. II, Roma-Bari, Laterza, 1984.
- Mulet Martínez, Fabricio, *Las críticas al derecho romano en Cuba durante la primera mitad del siglo XIX. A propósito de la modernización de la enseñanza y la ciencia jurídica*, in «Precedente. Revista jurídica», 13 (2018), pp. 191-223.
- Nonnis, David; Ricci, Cecilia, *Vectigalia municipali ed epigrafia: un caso dall'Hirpinia*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente*, pp. 41-59.
- Palma, Antonio, «Civile», «incivile», «civiliter», «inciviliter». *Contributo allo studio del lessico giuridico romano*, in «Index», 12 (1983-1984), pp. 257-289.
- Pérez Hernández, Lissette, *El municipio: de Roma a la Constitución cubana de 2019*, in *Diritto romano, costituzionalismo latino e nuova costituzione cubana*, pp. 187-201.
- Pino Polo, Francisco, *Ius contionandi y contiones en las colonias romanas de Asia Menor: acerca de CIL III, 392*, in «Gerion», 7 (1989), pp. 95-105.
- Pino Polo, Francisco, *Las contiones en la parte occidental del imperio romano*, in «Caesaraugusta», 66-67 (1989-1990), pp. 227-251.
- Pinto de Britto, Maria das G., *Los municipios de Italia y de España: Ley general y ley modelo*, Madrid, Dykinson, 2014.
- Pisapia, Anna M., *La «civilitas» del principe. Considerazioni su una nozione politico-giuridica antica*, in «Scienza & Politica», 9 (1997), 17, pp. 87-102.
- Puliatti, Salvatore, *Centralizzazione o autonomia: poteri di controllo e forme del loro esercizio in età tardoimperiale*, in *Curie e curiali in Occidente tra IV e VIII secolo*, pp. 235-253.
- Rodríguez Neila, Juan Francisco, *Políticos municipales y gestión pública en la Hispania romana*, in «Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica», 15 (2003), pp. 161-197.
- Rodríguez Ennes, Luis, *Verberatio y provocatio ad populum*, in *Direito romano. Poder e Direito*, pp. 811-827.
- Saitta, Biagio, *La civilitas di Teoderico. Rigore amministrativo, «tolleranza» religiosa e recupero dell'antico nell'Italia ostrogota*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 1993.
- Schipani, Sandro, voce *Codici civili nel sistema latinoamericano*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione civile*, (Aggiornamento), Torino, UTET giuridica, 2010, pp. 286-319.

- Sciannella, Lucia G., *Il principio di partecipazione popolare nella nuova costituzione cubana*, in «DPCE-online», 1 (2020), pp. 557-584.
- Seminario (II) en el Caribe. Derecho romano y latinidad*, La Habana-Cuba, 12 al 14 de febrero de 2004, coordinadores y compiladores Pietro P. Onida y Eurípides Valdés Lobán, Napoli, Jovene, 2011.
- Signa amicitiae. Scritti offerti a Giovanni de Bonfils*, a cura di Elio Doveve, Bari, Cacucci, 2018.
- Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, a cura di Giacomo D'Angelo, Monica De Simone e Mario Varvaro, Torino, Giappichelli, 2019.
- Talamanca, Mario (direzione), *Lineamenti di storia del diritto romano*, II ed., Milano, Giuffrè, 1989.
- Talamanca, Mario, *Particolarismo normativo ed unità della cultura giuridica nell'esperienza romana*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory, 2001, pp. 9-276.
- Talamanca, Mario, *Aulo Gellio ed i "municipes". Per un'esegesi di "Noctes Atticae" 16.13*, in *Gli statuti municipali*, pp. 443-513.
- Tarzia, Antonello, *L'organizzazione territoriale nella nuova Costituzione cubana. Molte questioni aperte*, in «DPCE-online» 1 (2020), pp. 585-611.
- Torrent Ruiz, Armando, *Fundamentos del Derecho Europeo. Ciencia del derecho: derecho romano-ius commune-derecho europeo*, Madrid, Edisofer, 2007.
- Torrent Ruiz, Armando, *Municipium latinum Flavium Irnitatum. Reflexiones sobre la ocupación militar de Hispania y subsiguiente romanización hasta la lex Irnitana*, Madrid, Edisofer, 2010.
- Trisciuglio, Andrea, *Studi sul crimen ambitus in età imperiale*, Milano, Ledizioni, 2017.
- Trisciuglio, Andrea, *Osservazioni sui concilia provinciali nel tardo impero romano*, in «Legal Roots. The International Journal of Roman Law», 9 (2020), pp. 449-474.
- Trisciuglio, Andrea, *Temas de derecho administrativo romano comparado*, Madrid, Dykinson, 2021.
- Valdés Lobán, Eurípides, *El constitucionalismo romano-latino en la obra de José Martí*, in «Archivio storico-giuridico sardo di Sassari», 6 (1999), pp. 201-219.
- Valdés Lobán, Eurípides, *Premisas para el estudio de la influencia del derecho romano en el pensamiento independentista de José Martí*, in «Diritto@Storia», 6 (2007), s. pp.
- Valditara, Giuseppe, *Diritto pubblico romano*, Torino, Giappichelli, 2013.